



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'Istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi affinché sia aggiornata la normativa che regola l'affidamento "interno" e quello dei minori stranieri non accompagnati (Istanza d'Arengo n.28 del 5 ottobre 2025)**

Estratto del processo verbale della seduta del 3 agosto 2026 della I Commissione Consiliare Permanente

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA STEFANO CANTI

*"L'Associazione Famiglie Adottive Affidatarie Sammarinesi (AFAAS) ha presentato il 5 ottobre 2025 l'Istanza d'Arengo n.28 con cui si chiede di aggiornare in maniera esauriente la normativa inerente all'istituto della tutela dei minori.*

*L'istituto dell'affidamento "interno" è disciplinato dal Titolo VII della Legge 26 aprile 1986 n.49 intitolata "Riforma del diritto di famiglia". Gli articoli che trattano la materia non regolamentano in maniera esaustiva le due tipologie di affidamento (consensuale/giudiziale). Per affidamento consensuale si intende un rapporto di mutuo aiuto di due famiglie, una accogliente e una nel bisogno, disciplinato dal Servizio e regolato da un contratto fra le parti che scadrà quando la famiglia in stato di necessità (malattia, lutto di uno dei due genitori, mancanza di rete familiare ecc.) avrà risolto il problema con carattere di temporaneità. Per affidamento giudiziale si intende un istituto giuridico di tutela dell'infanzia predisposto dal giudice su segnalazione dei servizi e/o gendarmeria, laddove le facoltà genitoriali siano state valutate non idonee alla tutela della crescita del o dei minori. Attualmente le leggi vigenti non prevedono queste precisazioni e nemmeno è prevista la possibilità che il bambino o i bambini in affido consensuale, qualora questo venga, per ragioni gravi, commutato in giudiziale, possano mantenere il legame affettivo con la famiglia dell'affido consensuale. I suddetti articoli inoltre non fanno cenno alla valutazione della idoneità e alla formazione dei soggetti aspiranti all'affidamento.*

*La richiesta avanzata è quella di aggiornare organicamente la disciplina dell'affidamento dei minori in stato di temporanea difficoltà, valutando l'emanazione di un Testo Unico che regoli in modo compiuto sia l'affidamento "interno" sia quello dei minori stranieri non accompagnati.*

*Il Dipartimento Affari Esteri ha evidenziando come l'Istanza si inserisca perfettamente nel solco degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica, in primis la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo. Garantire continuità affettiva, percorsi formativi rigorosi e stabilità relazionale significa porre al centro, in concreto, il superiore interesse del minore.*



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

*Per quanto concerne gli aspetti legati agli oneri di mantenimento dei minori e al sostentamento economico delle famiglie, è già stata avviata un'interlocuzione tra la Direzione Generale dell'ISS e il Dirigente del Tribunale per approfondire e uniformare la materia.*

*Infine la Segreteria per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, il Dipartimento Affari Esteri e l'ISS stanno lavorando con un gruppo di lavoro per analizzare i vari aspetti di questa delicata materia e giungere ad un testo normativo condiviso.”.*